

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, un'associazione che assume la denominazione de

ISLE OF ROSES KITE SCHOOL Associazione Sportiva Dilettantistica

con sede in Ravenna

L'acronimo ASD potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenute dal CONI o, qualora operativo, dal Ministero Sport e Salute.

L'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune indicato può essere liberamente modificato dal Consiglio Direttivo senza che questo comporti una modifica statutaria. Potranno essere istituite anche sezioni distaccate al di fuori dal territorio Italiano o europeo, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia. Gli Statuti e i Regolamenti costituiranno quindi parte integrante e sostanziale del presente statuto nelle parti relative all'organizzazione ovvero alla gestione delle società affiliate.

La durata dell'Associazione è illimitata, lo scioglimento viene deliberato dalla assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali in ambito nazionale o internazionale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, anche nei confronti di coloro che presentano disabilità fisiche e/o psicofisiche.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche in generale, in particolare nelle discipline legate al settore dei seguenti sport riconosciuti dal CONI: Vela, Surfing, Sci e Sci Nautico, in tutte le loro discipline e forme anche non ancora codificate come il wing, snowkite e kitefoil specificatamente

DV001 Vela - Multiscafi

DV005 Vela - Kiteboarding

DV015 Vela - Tavole a Vela

DV016 Vela - Derive

DV017 Vela - Barche a chiglia

DV018 Vela - Monotipi

DV020 Vela - Imbarcazioni a vela radiocomandate

DV021 Vela - Attività motorie marinesche applicative alla disciplina della vela.

CV006 Sci nautico Wakeboard - Wakeboard Boat (Wakeboard)

CV007 Sci nautico Wakeboard - Wakeboard Cable

CU002 Sci - freestayl

CU009 Sci - Snowboard

DJ001 Surfing – Surf

- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive in particolare in tutte le attività praticate con l'ausilio del vento, attuali e future, essendo un settore in continua evoluzione con scoperta di nuovi materiali tecnologici; Vedi Wing, kitefoil, snowkite
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi fornendo servizio di trasporto persone, attrezzatura, vitto e alloggio;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
- i) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potrà gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar, ristoranti e ritrovi sociali; effettuare servizi e/o campagne pubblicitarie; effettuare spettacoli con emissioni di biglietti, produrre, commercializzare, trasportare, depositare e riparare imbarcazioni, ect.
- l) effettuare, occasionalmente, raccolte pubbliche anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, anche minorenni, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi, che s'impegnino a realizzarli e che non abbiano come oggetto principale fini lucrative.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intenderanno diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta d'associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Per una più facile gestione ed identificazione del Socio, all'atto del rinnovo annuo può essere utilizzato nuovamente il modulo di richiesta scritta per diventare soci così che si possa costituire facilmente il "Libro Soci".

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fin dalla data di presentazione della domanda di richiesta all'associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Può essere prevista la categoria degli atleti aggregati (cosiddetti "Tesserati") per coloro i quali, senza la qualità di socio, purché iscritto in Associazioni od Enti aventi finalità sportive affini, svolgono attività agonistica e non a favore dell'Associazione, nonché attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Tali Tesserati, che non rivestono la qualifica di soci, possono essere fiscalmente equiparabili ai soci stessi solo se sono tesserati al medesimo Ente o Federazione a cui è affiliata l'Associazione stessa.

Articolo 6

La qualifica di socio, sia che sia maggiorenne sia che sia minorenne, dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo, se maggiorenni, il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti. I minorenni esprimeranno il proprio voto solo per il tramite di colui che esercita la patria potestà e non potrà essere delegato a terzi;
- se maggiorenne, a godere dell'elettorato attivo per le elezioni degli organi direttivi.

Articolo 7

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
- a versare la quota associativa, se e nella misura stabilita dall'organo competente, nonché il contributo associativo determinato in funzione dei programmi di attività;

Tali quote e contributi dovranno essere determinati con delibera del Consiglio Direttivo e varranno nel tempo se non diversamente stabilito.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non potranno mai essere restituiti.

TITOLO IV Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. La qualifica di socio si perde inoltre, senza ulteriori adempimenti o comunicazioni, nei confronti di chi si renda moroso del versamento del contributo annuale, se stabilito, per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Per l'esclusione del socio moroso non è richiesta alcuna formalità o delibera, ma si concretizza semplicemente con il mancato pagamento della quota annuale nei termini sopra indicati.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia d'esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, fax o mail e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;

- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il termine potrà essere prorogato fino a sei mesi in caso di problematiche particolari ben individuate.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di Controllo (qualora eletto).

Assemblee

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve compiersi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'avviso della convocazione potrà, in alternativa, essere comunicato ai singoli soci mediante altre modalità, quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, mail, sms, whatsapp o social

network, purch  il metodo scelto permetta a tutti i soci di essere a conoscenza della convocazione dell'Assemblea e degli argomenti da essa trattati, almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo quando necessario e, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. I minorenni dovranno farsi rappresentare, con diritto di voto, da un soggetto che esplica la qualifica di tutore; quest'ultimo non potr  delegare a terzi il proprio diritto di voto.

Ogni socio pu  rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pi  di un associato.

In prima convocazione l'assemblea – ordinaria e straordinaria –   regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la met  pi  uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria –   regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea   straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti.

Articolo 18

L'assemblea   presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario   fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo   formato da un numero di membri stabilito di volta in volta dall'Assemblea, ovvero dalla Federazione od Ente a cui l'associazione si   affiliata, ed eletto fra i soci dell'associazione, in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi diritto a voto quale maggiorenne. I componenti del Consiglio restano in carica per il tempo indicato nella nomina e sono rieleggibili. Se non vi provvede l'Assemblea, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo   convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione   fatta a mezzo lettera, sms, mail, fax, whatsapp, social network da spedire o consegnare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando v'intervenga la

maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

L'intervento del Consigliere può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati. Per tale adempimento il Consiglio potrà delegare ad una, o più, singola persona la quale, autonomamente, verificato i requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti in essere, potrà apporre una firma di accettazione o di rifiuto in calce alla domanda. La validità della qualità di socio s'intende conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri;

I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad ente di promozione sportiva, pena la radiazione o sospensione dall'incarico.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti o cooptandolo con persone che restano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. La cooptazione non è ammessa se è necessario reintegrare la maggioranza dei Consiglieri. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di due.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere d'ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso d'assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente può essere rieletto.

Articolo 22

Organo di Controllo (qualora eletto)

Anche se non richiesto dalla legge, l'Associazione, mediante delibera dell'assemblea, può nominare un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero ancora può nominare un revisore.

Nei casi previsti dalla legge o da norme Federali Sportive la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

In caso di nomina, obbligatoria o volontaria, di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio sindacale previste dal codice civile per le società per azioni.

Salva diversa deliberazione dei Soci, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, Sindaco Unico o Collegio Sindacale. L'eventuale diversa deliberazione dei soci, potrà attribuire la revisione legale solo a revisori legali o a società di revisione iscritti all'apposito Registro, rispetto delle norme imperative di legge

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale o altro luogo ritenuto idoneo, potranno quindi essere consultati liberamente dai soci.

TITOLO VIII Scioglimento

Articolo 24

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea secondo le maggioranze di cui al precedente art. 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, se non diversamente previsto da leggi, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ed in ogni modo per finalità d'utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c.190 L.662/96 se esistente.

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto o nell'eventuale Regolamento redatto dal Consiglio Direttivo in conformità ai principi statutari valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Malcesine: 31/08/2022

